

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2018
112/2018/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE
PREDISPOSTO DALLA SOCIETÀ TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L., NONCHÉ MODALITÀ
APPLICATIVE, PER L'ANNO TERMICO 2017/2018, DEL COMMA 8.4 DEL TESTO
INTEGRATO IN MATERIA DI ADOZIONE DI GARANZIE DI LIBERO ACCESSO AL SERVIZIO
DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1009^a riunione del 1 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 312/2014, del 26 marzo 2014 (di seguito: regolamento 312/2014);
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017 (di seguito: Regolamento 459/2017);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di

- libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto” (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2018, 64/2018/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas);
 - il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG), approvato con deliberazione dell’Autorità ARG/gas 57/11 del 12 maggio 2011, come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di rigassificazione);
 - il Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: Regolamento PAR), approvato dall’Autorità con deliberazione 111/2018/R/gas;
 - la comunicazione di BP Energy Europe Ltd (di seguito: BP) del 30 novembre 2017, prot. Autorità 39545 del 4 dicembre 2017 (di seguito: comunicazione 30 novembre 2017);
 - la comunicazione della società ALNG del 31 gennaio 2018, prot. Autorità 3012, dell’1 gennaio 2018 (di seguito: comunicazione 31 gennaio 2018).
 - la comunicazione della società ALNG del 23 febbraio 2018, prot. Autorità 5707 di pari data (di seguito: comunicazione 23 febbraio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (Gnl);
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG);
- il TIRG ha introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione, prevedendo, tra l’altro, al comma 5.11 che per la gestione delle procedure di conferimento le imprese di rigassificazione possano accedere ai servizi offerti dal Gestore dei mercati energetici S.p.a. (di seguito: GME), e che il medesimo GME definisce con il supporto delle medesime imprese di rigassificazione, una proposta di gestione di tali servizi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità;
- la deliberazione 660/2017/R/gas ha previsto che le imprese di rigassificazione predispongano una proposta di aggiornamento dei propri codici, finalizzata al recepimento delle disposizioni contenute nel TIRG e le trasmettano all’Autorità entro il 31 gennaio 2018, previa consultazione come definito dalla vigente regolazione;

- la società ALNG, in esito al processo di consultazione, ha trasmesso all’Autorità, con comunicazione 31 gennaio 2018, e successivamente aggiornato con comunicazione 23 febbraio 2018, la propria proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione ad integrazione delle disposizioni della deliberazione TIRG prevedendo, tra l’altro, di avvalersi dei servizi offerti dal GME ai sensi del richiamato comma 5.11, per il conferimento della capacità tramite la Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: PAR) organizzata e gestita dal GME;
- la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione prevede anche una semplificazione della disciplina, contenuta al Capitolo III, § 6.3, del medesimo codice, relativa alla gestione delle eccedenze e/o cali inventariali dovute alle incertezze della catena di misura dell’energia; in particolare la proposta, tenendo conto anche della riduzione delle incertezze di misura per effetto delle migliorie tecniche effettuate, prevede di ricondurre la gestione secondo le modalità previste per il trattamento dei consumi e perdite del terminale;
- il punto 5 della deliberazione 660/2017/R/gas prevede che al momento di approvazione delle modifiche del codice di rigassificazione finalizzate al recepimento delle disposizioni contenute nel TIRG, sia stabilita la data a decorrere dalla quale le capacità di rigassificazione siano conferite secondo le modalità previste dal TIRG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il comma 8.4 del TIRG prevede che nel caso in cui l’utente renda disponibile, per il conferimento a terzi, la propria capacità di rigassificazione nell’ambito delle procedure di conferimento annuali, sono conseguentemente rimodulate le capacità di trasporto in misura pari al *send out* corrispondente alla capacità di rigassificazione rilasciata;
- con comunicazione 30 novembre 2017 BP, in qualità di utente di capacità conferita per periodi pluriennali presso il terminale ALNG, in considerazione che le disposizioni del comma 8.4 sono entrate in vigore per l’anno termico 2017/2018, ma successivamente al termine delle procedure annuali di allocazione della capacità per il medesimo anno termico, ha richiesto all’Autorità chiarimenti circa le modalità applicative per beneficiare della rimodulazione della capacità di trasporto di cui al comma 8.4 del TIRG a partire dall’inizio del anno termico in corso, posto che con riferimento al medesimo periodo BP ha comunicato di aver provveduto nei termini definiti dal codice di rigassificazione al rilascio della propria capacità di rigassificazione;
- ALNG ha provveduto, secondo le modalità e tempistiche definite nel proprio codice di rigassificazione, ad addebitare a BP i corrispettivi di capacità di trasporto ad essa mensilmente attribuiti a far data dall’1 ottobre 2017 ed a versarli all’impresa di trasporto.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione, trasmessa da ALNG con comunicazione del 23 febbraio 2018, sia coerente con le previsioni contenute nella deliberazione 660/2017/R/gas e nel TIRG.
- le esigenze rappresentate da BP siano coerenti con le finalità del comma 8.4 del TIRG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la predetta proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione di ALNG come trasmessa con comunicazione del 23 febbraio 2018;
- data l'indifferibilità e urgenza di avviare le procedure d'asta, stabilire nel 31 marzo 2018 la data a decorrere dalla quale le capacità di rigassificazione di ALNG sono conferite secondo le modalità definite nella proposta di cui al punto precedente tenendo conto di adeguati tempi per consentire agli utenti gli adempimenti amministrativi e gestionali necessari per la partecipazione alle procedure;
- definire modalità applicative del comma 8.4 del TIRG che ne consentano l'operatività già dall'anno termico in corso

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione, presentata da ALNG con comunicazione del 23 febbraio 2017 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di prevedere che le modalità di conferimento delle capacità definite nel codice di rigassificazione, aggiornato ai sensi del comma 1, si applichino con effetto dalle procedure che si svolgono successivamente al 31 marzo 2018;
3. di prevedere che, per l'anno termico 2017/2018, la rimodulazione delle capacità di trasporto, ai sensi del comma 8.4 del TIRG, si applichi alle capacità regolata oggetto dei contratti di rigassificazione pluriennali che siano state rilasciate entro l'1 aprile 2018;
4. di prevedere che le imprese di rigassificazione e le imprese di trasporto definiscono, potendo anche valutare la compensazione con i corrispettivi di trasporto di prossima applicazione, le modalità di gestione degli importi a copertura dei costi di trasporto già versati dagli utenti e che non siano più dovuti per effetto delle disposizioni di cui al punto precedente;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni